

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3983

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori **MARINI, DEL TURCO, MANIERI**
e **MELONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1999

Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale si raccorda con il disegno di legge atto Senato 3828 della XIII Legislatura, al fine di rimarcare una tendenza propria di molte democrazie, a collegare strettamente l'organo legislativo con l'organo esecutivo, fino a prevederne la pressoché contemporanea dissoluzione non solo quando sia il primo a venir meno, come ordinariamente già avviene attualmente, ma anche quando il secondo sia obbligato alle dimissioni a norma dell'articolo 94 della Costituzione: in questo caso, tuttavia, ciò avverrebbe allorché più del 50 per cento dei componenti della Camera che abbia revocato la fiducia si siano espressi in tal senso.

Peraltro, la stabilità del Governo viene garantita nei casi in cui si verifichi la cessazione, per dimissioni non causate da mozione parlamentare di sfiducia o per morte, del Presidente del Consiglio oppure il suo impedimento temporaneo o permanente. Si istituzionalizza quindi la figura del *Vice-premier*, al quale viene attribuita non solo l'ordinaria prerogativa di esercitare le funzioni di *Premier* occasionale nei casi di sua assenza, ma altresì il potere di subentro nella carica, proprio al fine di favorire comunque la durata dei Governi per l'intera legislatura parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. All'articolo 88 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le Camere sono sciolte di diritto quando si siano verificate le contemporanee dimissioni della metà più uno dei componenti di una Camera o quando una di esse abbia revocato, con il voto della metà più uno dei propri componenti, la fiducia al Governo.

Le Camere non possono essere sciolte a motivo della cessazione del Presidente del Consiglio dei ministri, non derivante da dimissioni, o dall'impedimento del medesimo».

Art. 2.

1. All'articolo 92 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, fra i ministri, il Vice-presidente.

Nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei ministri sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni, queste sono assunte provvisoriamente dal Vice-presidente.

Il Vice-presidente subentra al Presidente del Consiglio dei ministri che cessi dalla carica per motivo diverso dalle dimissioni o che sia impedito permanentemente nell'esercizio delle proprie funzioni e rimane in carica fino alle dimissioni del Governo».

